

legge attualmente in vigore non ha effetti. Dunque, l'*escalation* di violenza è strategicamente voluta proprio per influenzare chi ritiene che il decreto-legge in vigore non abbia avuto gli effetti voluti.

Signor Presidente, in conclusione condividiamo appieno il contenuto della relazione svolta dal relatore. Mi sono soffermato solo sull'aspetto repressivo, ma le altre misure sono altrettanto importanti. Il relatore ha fatto riferimento all'obbligo previsto per le società sportive di imporre agli stadi che hanno più di 10 mila spettatori il circuito interno di controllo ed all'obbligo della numerazione dei biglietti, perché spesso l'insicurezza è determinata da un numero di spettatori superiore alla capienza degli stadi. Vi sono poi altre iniziative e responsabilità che riguardano la condotta delle società.

Ovviamente, non sarà sufficiente un decreto-legge, ma vi sarà un invito del Governo a tutto l'ambiente del calcio perché regoli il volume delle dichiarazioni, delle trasmissioni urlate, degli insulti. Un altro invito va rivolto ai *mass media* con riguardo a trasmissioni che vanno alla ricerca di una tifoseria becera: bisogna dare un contributo ad educare tale tifoseria, non a provocarla. È un discorso che sarà fatto nei confronti dell'associazione della stampa sportiva italiana e non solo, anche perché certi codici deontologici esistono, ma non vengono applicati al riguardo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, dal cauto intervento del sottosegretario Pescante emerge con tutta evidenza la sostanziale crisi interna al provvedimento in esame. Il sottosegretario Pescante, con encomiabile lealtà, riconosce per conto del ministero di sua competenza — quello più direttamente interessato al problema del corretto andamento delle gare sportive — che il provvedimento, sia pure per le iniziative violente e strategiche di tali delinquenti, ha già registrato una frustrazione per gli incidenti verificatisi

nelle ultime gare. Quando egli dice che il provvedimento non tende a porre mano ad una riforma tale da assicurare una regressione del fenomeno della violenza in occasione delle competizioni sportive dice buona parte di quanto abbiamo sostenuto nei confronti della prima edizione di questo decreto e sosteniamo anche in questa occasione.

Avremmo preferito sentire dal Ministero dell'interno, che pure in Commissione è stato presente, con riguardo alla necessità di contenere il fenomeno della violenza in occasione di eventi sportivi (non la chiamerei violenza sportiva, ma violenza extrasportiva contraria alla serenità ed alle regole dello sport), un maggiore approfondimento dei dati. Mi riferisco a quei dati su cui si è soffermato, del resto, pazientemente il relatore.

Abbiamo obiezioni di fondo che si collegano direttamente anzitutto alla denuncia della mancata assoluta di iniziativa, al secondo anno (ormai quasi concluso) di attività di questo Governo, in ordine all'elaborazione e alla costruzione di un disegno di legge per prevenire, ma anche per reprimere, i fenomeni di violenza sportiva. Nella precedente legislatura si era fatto un grande lavoro, con progetti di iniziativa parlamentare. Si era compiuto altresì un grande lavoro con i rappresentanti del Governo, con l'elaborazione di un testo che poi le vicende dello scioglimento della legislatura hanno reso impossibile nelle sue conclusioni. Questo lavoro lo abbiamo ripreso con un progetto di legge presentato ad inizio legislatura, con il quale abbiamo posto i problemi fondamentali, che emergono anche da qualche accenno svolto molto realisticamente dallo stesso onorevole Pescante su questa materia. Uno dei punti qualificanti di quel progetto di legge era rappresentato dall'istituzione di osservatori interdisciplinari, per comprendere, approfondire, verificare e conoscere le cause effettive della violenza, soprattutto di quella violenza organizzata in pseudo tifoserie. Ciò per distinguere le tifoserie che hanno diritto di associarsi, anche nelle forme più esasperate e più anticonvenzionali, da questi

cultori della violenza e da questi cultori dell'odio (spesso accompagnato da incitamenti all'odio razziale e da forme di apologie della violenza), che sono altra cosa anche rispetto alle tifoserie più oltranziste.

Quel progetto di legge si preoccupava — e mi auguro che il Governo voglia procedere in tale direzione — anche di sollevare le forze dell'ordine da questo gravosissimo compito, perché nella seconda parte di quel progetto di legge (che è quella che con i nostri emendamenti ci sforzeremo di riprendere) si creava un circuito virtuoso (Governo, Ministero dell'interno, società calcistiche) in un'ottica di massima collaborazione per l'individuazione e per il contenimento di questi fenomeni. Non è infatti che il problema si risolva con l'introduzione di queste norme (per gli stadi con una capienza superiore alle 10 mila unità) che prevedono l'utilizzo obbligatorio dei *metal detector*, che certamente rappresenta un primo passo avanti, anche se non so fino a che punto potrà essere sopportato dalle finanze di alcune società, soprattutto di quelle minori. Ma ad ogni modo questo è un problema diverso.

La questione principale è la risposta al quesito: era necessario stravolgere il nostro ordinamento processuale in materia di flagranza (e di quasi flagranza) del reato, in una situazione di questo genere? Il prezzo che paga il nostro ordinamento è veramente un prezzo adeguato all'importanza del fenomeno? La legge del 1989 (e le sue modifiche successive) ha sempre proceduto nella direzione di un inasprimento delle pene, di una delimitazione delle fattispecie, di una possibilità di individuare anche degli elementi processuali più agili per individuare i colpevoli.

Questa volta si procede verso una direzione completamente diversa e completamente — mi si consenta di dirlo — stravagante rispetto al nostro ordinamento. Infatti, oggi capita all'interno di una modifica della legge del 1989, ma se — come io ritengo — vi fosse la possibilità di non superare l'eccezione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 13 della Costituzione, non si potrà ripetere

l'esperimento. Tuttavia, nel caso in cui la questione di costituzionalità non venisse posta, si sarebbe introdotta la possibilità di una legge eccezionale nel nostro sistema, che può valere nei confronti di qualsiasi elemento di disturbo, nei confronti di qualsiasi necessità di identificare un corteo, nei confronti di qualsiasi assemblea giovanile.

Questo provvedimento prevede una proroga fino a 36 ore dal fatto, stabilendo un termine maggiore anche rispetto al fermo di polizia, che non credo voglia essere riprodotto all'intero di questo sistema e che nemmeno nelle più avanzate forme di proposta di tolleranza zero ha rappresentato, in quest'aula parlamentare, motivo di recupero da parte di chicchessia.

Diciamo che occorre tener conto delle dinamiche sociali che si sviluppano nelle relazioni interne al tifo organizzato, diciamo che bisogna tener conto della realtà dei rapporti tra le società sportive — particolarmente quelle calcistiche — e le tifoserie organizzate.

Vi è la distorsione di alcune regole fondamentali, che al Ministero dell'interno — meno, credo, al Ministero dei beni culturali — appaiono come elementi utili e non, come noi riteniamo, elementi di aggravio ulteriore del lavoro delle forze dell'ordine. Infatti, alle forze dell'ordine, con una possibilità che già nei primi momenti di applicazione di questo decreto si è rivelata impraticabile, viene scaricato il compito della identificazione a distanza di tempo di coloro i quali sono all'interno di un gruppo, di coloro i quali, pur avendo atteggiamenti di violenza, possono non essere gli autori sicuri dell'atto di violenza posto in essere 36 ore prima.

Non occorre incomodare né la scienza processual-penalistica né i principi costituzionali per rendersi conto che ciò non può rendere nulla dal punto di vista dell'applicazione pratica. Questo rappresenta solo un ulteriore elemento di aggravio per le forze dell'ordine e non solleva nessuno dalla responsabilità di dover trovare, in questa delicata materia, elementi autentici di intervento.

Prima si affermava che i danni maggiori, anche nei confronti delle forze dell'ordine, si lamentano addirittura a livello diffuso e lontano dallo stadio: le autostrade, gli autogrill, le ferrovie, i parcheggi, le automobili, i privati. Cosa si farà in quelle occasioni? Si potrà applicare questa norma? Attraverso quale sistema? Come potranno essere presidiate le trasferte di tifoserie organizzate nelle quali si infiltrano questi sciagurati, questi teppisti, questi delinquenti? Come si potrà chiedere, ad esempio alla polizia ferroviaria, di controllare tutti i vagoni di un treno organizzato? È chiaro che, nella seconda parte della nostra prospettiva — richiamandoci al progetto di legge —, vi sono risposte su tali questioni. Per tale motivo affermiamo che questo provvedimento ha solo i caratteri della stravaganza legislativa senza condurre nella direzione, che oggi viene riconosciuta come l'unica da praticarsi, di un grande disegno di collaborazione con le società sportive, di un grande momento di recupero, in un tavolo comune insieme al legislatore, di una serie di valori.

Prima, si faceva addirittura riferimento alla stampa e ad una sorta di missione culturale che bisognerebbe realizzare. Possiamo essere d'accordo, ma il ragionamento è molto più realistico, se lo colleghiamo a quello che vogliamo proporre e che vogliamo cominciare ad introdurre in questo provvedimento con i nostri emendamenti. Si continua a parlare del modello inglese che è ontologicamente, strutturalmente e geneticamente diverso. Sempre questa sorta di suggestione anglosassone che, però, quando si va in Belgio o a Roma, negli stadi degli altri paesi, produce ciò che produce nelle manifestazioni di violenza.

Chiediamo che questo provvedimento venga sostanzialmente rivisto, se non ritirato nella sua parte processuale. Non è una cultura ipergarantista che ci ispira. Riteniamo oggettivamente impraticabile la proroga dell'arresto alle 36 ore successive, perché si introduce un principio che non rende assolutamente nulla in termini di repressione, e meno che mai in termini di

prevenzione, ma che porta al di là del principio della flagranza differita, di cui si parla a proposito degli articoli 1 e 1-bis di questo provvedimento, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. Si parla di prova televisiva, di prova fotografica. Ma, oltre ai poveri poliziotti impegnati nella bisogna dell'emergenza sul campo, quanti soggetti di indagine dovranno entrare, prima del magistrato, in questa valutazione estremamente aleatoria, estremamente improbabile, affidata a telecamere che non ci sono, a fotografi che, magari, sono fotografi privati o fotografi dei giornali, affidata ad un recupero di immagini che necessita di un'attrezzatura che non può essere richiesta nei confronti dell'organizzazione delle forze dell'ordine nemmeno per le grandi manifestazioni di piazza?

Ecco perché diciamo che occorre andare in una direzione completamente diversa, anche rispetto al secondo punto di stravolgimento. Al comma 1-*quater* dell'articolo 1 si chiede lo stravolgimento anche degli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale. Si crea un trattamento di sfavore nei confronti di principi che sono stati fissati soltanto nel 1995 da questo Parlamento quando venne modificato l'articolo 274 del codice di procedura penale, in virtù di tutta una serie di critiche e di movimenti sorti nei confronti dell'abuso della custodia cautelare. Per questo tipo di comportamenti si abbassa il tetto previsto per l'intervento coercitivo da parte del magistrato. Chi ci fornisce una spiegazione? Con tutto il rispetto nei confronti della relazione, non è stata fatta alcuna analisi. È fuori discussione il rispetto nei confronti dello sforzo del relatore. Tuttavia, la sua relazione non è accompagnata da alcuna analisi realistica. Se il problema fosse stato questo, nel nostro paese si sarebbero risolti ben altri problemi di intervento che non quelli nei confronti dei teppisti che operano negli stadi o fuori dagli stadi.

La realtà è che qui, ancora una volta, vi è un grande assente. Abbiamo proposto che, finalmente, almeno in questo provvedimento, prestino la loro opera le società

calcistiche, che fanno tanto rumore, che nessuno vuole penalizzare, ma che tutti abbiamo il dovere di coinvolgere. In che forma, ad esempio? Proporremo emendamenti che riguardano la possibilità di ottenere gli elenchi delle società di tifosi che ricevono contributi dalle società calcistiche, quando è possibile che un appartenente a queste associazioni legittime di tifosi — che ricevono contributi, che ricevono biglietti, che ricevono sovvenzioni — sia stato identificato come partecipe di determinati reati.

Allora, la società deve cominciare a rispondere — non solo con quella risposta relativa ai ladri, anche perché sappiamo che spesso sono le stesse società che riportano il maggior numero dei danni dalle violenze alle cose negli stadi — dal momento che qui stiamo parlando di violenze alle persone. Non si può continuare a ritenere che determinate tifoserie organizzate, che si organizzano anche con la scritta allo stadio di Catania « contro l'articolo 41-bis » o, che so io, con le scritte di carattere razziste dall'una e dall'altra parte o, ancora, di apologia della violenza, siano però poi associazioni a cui viene consentito l'ingresso negli stadi, l'esposizione degli striscioni, l'arrivo dei treni e delle carovane attraverso organizzazioni che coinvolgono le società e non si può tornare sempre al punto di partenza, per cui se la devono vedere solo le forze dell'ordine e dobbiamo cercare di trovare solo degli strumenti di repressione indiscriminata, anzi abbiamo trovato la « pietra filosofale », vale a dire la proroga della flagranza. Aboliamo la flagranza dal nostro sistema processuale e dall'articolo 13 della Costituzione, ma a quel punto cosa avremo risolto? Nulla nelle 36 ore; avremo solamente creato un enorme carico di lavoro, che non consentirà affatto di raggiungere quell'obiettivo a cui tutti noi vogliamo seriamente e spasmodicamente tendere, ossia quello di reprimere dopo avere capito bene il fenomeno, dopo avere capito bene come si possono isolare coloro i quali hanno cultura solamente di violenza e che, certamente, non hanno cultura di tifoseria.

In ogni caso, ancora una volta, noi chiediamo che su questo delicato problema l'Assemblea faccia il punto con un vero approfondimento, con spirito di collaborazione nei confronti di quanto deve essere restituito al diritto dello sport e al diritto dei tifosi. In altre parole, l'esigenza di una legge organica, ma se questa non viene soddisfatta, noi insisteremo perché in Commissione giustizia vengano calendarizzati i nostri progetti: d'altra parte, non sappiamo perché non sono stati più calendarizzati, pur essendo stati noi i primi a presentarli due anni orsono. Noi chiederemo anche che vengano inseriti in questo provvedimento gli emendamenti ai quali ho fatto riferimento poco prima, che superano di gran lunga quella specie di pannicello caldo rappresentato dal riferimento a determinate apparecchiature. Francamente, devo dire che l'emendamento proposto originariamente dal relatore era anche molto più complesso e specifico in materia di attrezzature di identificazione. Lì, veramente, si arrivava addirittura fino alla possibilità, non più dei biglietti numerati, come si legge in questo decreto-legge, ma dei biglietti su cui appare — se non sbaglio — la fotografia: sarebbe stato, in qualche modo, come quando si entra alle Nazioni Unite, il che è assolutamente impossibile da praticare.

Noi riteniamo che così com'è, questo decreto-legge sia un provvedimento che ha già sperimentato nei giorni scorsi la sua sostanziale inutilità e il pericolo effettivo che in esso si annida, vale a dire quello di rappresentare l'avvio per il ricorso a questa soluzione in altri casi, con grave caduta della tenuta dell'articolo 13 della nostra Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

**TEODORO BUONTEMPO.** Signor Presidente, intanto va rilevato che la Commissione ha fatto un buon lavoro aggiuntivo rispetto al testo base del decreto-legge adottato dal Governo. Lo ha fatto anche in rapporto al dibattito precedente che si è

svolto in quest'aula e che, onorevole sottosegretario, assolutamente, non tendeva a proteggere i violenti, ma ad una legge più organica.

Io sono stato eletto per tre volte nel maggioritario, senza la protezione del proporzionale, a Roma ed in tutto il Lazio. Il voto becero non lo si raccoglie con il maggioritario, semmai con il proporzionale quando si votano i partiti. La sua affermazione — non so se corrispondente a ciò che lei ha detto o trattasi di alterazione giornalistica — era che certe battaglie si portano avanti per raccogliere il voto becero. Non vorrei offenderla poiché la stimo, ma lei è stato eletto nel proporzionale con i voti di Alleanza nazionale. Quindi se fossero stati raccolti voti becери essi non avrebbero riguardato l'onorevole Buontempo, il quale è stato eletto con oltre il 50 per cento dei consensi proveniente dalla società civile e dai cittadini del collegio che mi è stato assegnato. Ho voluto dire questo perché anche l'onorevole Urbani, subito dopo quel dibattito, ha rilasciato affermazioni offensive. I cittadini difficilmente riescono a seguire i nostri dibattiti, ma l'emendamento che presentai e che la Camera approvò è di grande buon senso e civiltà. Esso non intendeva aggiungere la pena amministrativa a quella penale, ma proponeva di applicare o l'una o l'altra a seconda della pericolosità dell'individuo, della situazione da lui determinata, prendendo in esame anche un'eventuale recidiva. Perché offendere, perché alterare, perché alzare cortine fumogene? In seguito riprenderò questo discorso perché non erano quelle le mie intenzioni, non le avevo manifestate. Io sono tra i pochi parlamentari che frequentano lo stadio solo in occasione di qualche importante partita. Notoriamente non sono un tifoso di calcio, proprio perché mi infastidisce il modo in cui viene utilizzata la tifoseria, mi infastidiscono i guadagni delle società sportive che non si fanno carico di alcuna responsabilità e mi infastidisce, onorevole sottosegretario, che non si sia approfondito il tema dell'uso della droga nel mondo delle competizioni sportive. In quest'ultimo caso si trattava

infatti di portare avanti una seria indagine che, invece, non si sa che fine abbia fatto. Inoltre mi infastidisce il mercato che ha contribuito ad alterare ogni regola civile relativa ai rapporti di affari, commerciali e professionali.

La Commissione, attraverso la disponibilità del relatore, che ritengo pregiata — non lo dico formalmente, ma sostanzialmente, avendo letto gli atti —, ha raccolto parte di quel dibattito e l'ha trasformato in emendamenti. Il nostro orientamento era proprio questo, cioè approvare una legge che non innalzasse una cortina fumogena punendo i cattivi, ma che si proponesse di eliminare la violenza. Il problema infatti è introdurre norme di prevenzione e di repressione affinché questo degradante ed avvilente fenomeno rappresentato dalla violenza negli stadi e fuori dagli stadi possa venire efficacemente combattuto. Quindi ritenevo che il provvedimento del Governo non fosse efficace per l'obiettivo comune che Parlamento, partiti e Governo avrebbero dovuto perseguire. Ora finalmente, anche se timidamente, si affaccia il problema della responsabilità delle società di calcio.

A me pare — ma lei è più esperto di me — che tra gli articoli del regolamento federale sia contemplato il divieto per le società sportive di tenere rapporti con le tifoserie. Penso che questo concetto debba essere ribaltato: non deve esservi il divieto, ma semmai un rapporto alla luce del sole tra società sportive e tifoserie. Non bisogna negarlo, ma portarlo alla luce del sole perché se ne conoscano le regole. In tal senso, ho predisposto alcuni emendamenti perché siano chiari i bilanci dei club e perché vi siano incontri alla luce del sole tra tifoserie e società sportive, in particolare tra società sportive, club e autorità di pubblica sicurezza prima delle partite per decidere le misure da intraprendere in merito.

Onorevole sottosegretario, le misure di sicurezza allo stadio Olimpico sono state predisposte dopo la raccolta di cinquantamila firme da parte dei tifosi perché lo stadio non ne disponeva. Lei lo sa, signor sottosegretario, che nella partita del derby

non si trovavano le chiavi delle uscite di sicurezza? È accaduto qualche settimana fa. Che colpa hanno i tifosi se le società vendono più biglietti dei posti a sedere? Come mai all'Olimpico sono state eliminate quattro file di posti a sedere e si fanno sostare i tifosi anche sulle scalette o sui luoghi di separazione? Nelle curve, anche se un capo delle tifoserie volesse intervenire contro il violento di turno, non lo può fare; non lo può raggiungere né per voce né fisicamente perché le società calcistiche hanno venduto almeno duemila biglietti in più rispetto ai 9 mila posti che lo stadio può contenere. Le tifoserie lo hanno sempre richiesto. Credo che occorra responsabilizzare le tifoserie anche in merito al mantenimento dell'ordine, per quanto possano fare, per non fare in modo che tutti i tifosi siano criminalizzati a causa del violento o del mascalzone di turno.

Vi dovrebbe essere, quindi, collaborazione tra società, tifosi e forze dell'ordine, non il contrasto in assoluto perché poi tutto diventa equivoco ed incontrollabile. Dobbiamo fare in modo che tale rapporto avvenga alla luce del sole. Questo è il motivo per cui ho presentato un emendamento, che spero venga accolto altrimenti ne trasfonderò il contenuto in un ordine del giorno, che preveda l'istituzione negli stadi di un responsabile della sicurezza, nominato da chi detiene la proprietà dello stadio e dalle stesse società.

Il responsabile della sicurezza è quel soggetto che, prima della partita, deve garantire che all'interno degli spogliatoi, degli uffici o dei vari locali non vi siano oggetti che non ci devono essere e verificare che tutte le norme esistenti o che prevederemo sulla sicurezza degli stadi siano efficienti, operanti, messe nelle condizioni di produrre determinati effetti o siano state applicate. Credo che la saldatura dei tre piedi del tavolo (associazioni, società sportive e coloro che sono preposti alla sicurezza) costituisca l'elemento più importante per riportare ordine negli stadi e — attenzione — per impedire che la

violenza si propaghi dagli stadi ad altri luoghi, come ad esempio stazioni, piazze, autobus e via seguitando.

Ho proposto alcuni suggerimenti in alcuni emendamenti ed altri li proporrò successivamente perché siamo qui per cercare di fare il nostro lavoro, vale a dire predisporre e approvare una buona legge.

Non siamo qui per giocare a « contrasto ». Mi dispiace, perché faccio parte della maggioranza, ed avendo cercato di far capire il senso della mia posizione ho dovuto leggere sulla stampa alcune dichiarazioni offensive, non rispondenti alla verità; sono cose che fanno veramente male. Si è in malafede quando si dice quello, dal momento che ci sono i verbali e c'è stato un dibattito sulla questione che è il cuore di questo provvedimento, ovvero la flagranza differita a 36 ore. Ho sentito in precedenza il collega Siniscalchi: io non sono un giurista o un avvocato e tuttavia ho cercato di entrare in questa materia.

Nessuno dice che non bisogna mettere le forze dell'ordine nelle migliori condizioni per poter individuare e colpire, dal punto di vista penale e giudiziario, i responsabili della violenza. Tuttavia, il differimento, se di differimento si deve parlare, in cosa deve consistere? Le forze dell'ordine individuano chi ha compiuto un atto e non lo possono arrestare in quel momento perché se un agente andasse dentro il gruppo della tifoseria dove c'è il soggetto violento potrebbero nascere ulteriori incidenti. Questo cosa deve consentire? Un differimento tecnico. C'è la partita, ci sono gli incidenti e la polizia non può intervenire, per il momento, perché vi sarebbero ulteriori incidenti, ma può farlo nell'ambito di dieci, sei o dodici ore, — il tempo necessario per la flagranza continuativa — perché l'intervento non è stato possibile; le 36 ore sono un'altra cosa! La riduzione delle ore è giustificata dalla condizione in cui le forze dell'ordine si dovrebbero trovare ad operare.

In una precedente occasione ebbi modo di dire — ed anche questo fu criminalizzato — (io non uso terminologie da sociologo) che un ragazzo di 18 anni che finisce in carcere, mentre il Parlamento ha pre-

visto che non possa rimanervi nemmeno il condannato al quale spettano altri tre anni di carcere da scontare, è sempre un pericolo. Dobbiamo riflettere!

Ho cercato di riflettere per far sposare l'interesse che abbiamo nel combattere la violenza, l'interesse comune di individuare i violenti e l'interesse comune di far pagare il violento. Mi sono chiesto: perché non applicare quanto previsto dal nostro codice per il fermo di polizia? Abbiamo un articolo del codice secondo il quale, in particolari condizioni, è possibile il fermo di polizia ed il processo per direttissima.

Il reato di cui stiamo parlando non è previsto tra quelle tipologie di reati. Se noi inserissimo i reati di cui stiamo parlando all'interno di quell'articolo, avremmo il fermo di polizia ed il processo per direttissima. Qual è la differenza? In primo luogo non si stravolge la nostra Costituzione che, all'articolo 13 — si badi, la Costituzione può essere anche modificata, ma fino a quando è in vigore, non si può ignorarla — prevede espressamente che « non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

« In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

Questo articolo della Costituzione, che noi non possiamo ignorare, può diventare però la cornice all'interno della quale coniugare l'interesse ad assicurare alla giustizia chi ha compiuto atto di violenza, senza trasgredire l'obbligo costituzionale del provvedimento di restrizione della libertà che solo la magistratura può emettere, e il processo per direttissima, che va

immediatamente fatto per assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di eventuali delitti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buontempo, la prego di concludere.

**TEODORO BUONTEMPO.** Mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente. Dobbiamo rivedere le modalità con cui vengono venduti i biglietti. Nel caso di Roma, ad esempio, i biglietti vengono messi in distribuzione intorno alle ore 12 del giovedì; intorno alle ore 12 del venerdì già si è creata la ressa e questo apre un mercato illegale, un mercato nel quale dobbiamo mettere ordine e, dunque, la questione dei tempi va rivista urgentemente.

Sulla questione delle sanzioni per le società, qualora l'impianto non sia in regola con le norme di sicurezza, la pena prevista mi sembra estremamente lieve, perché per una grande società una multa di 51.645 euro è assai leggera.

Concludo, signor Presidente, soltanto un minuto. La legge è indispensabile e deve essere organica, le società sportive devono essere coinvolte nella responsabilità e nella vigilanza. Dobbiamo fare in modo di individuare e colpire i colpevoli, ma ciò è possibile soltanto modificando l'articolo del nostro codice e inserendovi il reato per violenza negli stadi, il che consentirebbe di avere il fermo di polizia e il processo per direttissima. La differenza è che il fermato resta 24 ore nei commissariati di polizia o nelle caserme dei carabinieri. Quindi, noi otterremmo lo stesso effetto: fermeremmo la persona, che si troverebbe in stato di restrizione della libertà, ma che non andrebbe in carcere prima del processo per direttissima; sarebbe nelle stesse condizioni di restrizione della libertà, ma in un luogo diverso dal carcere, carcere per il quale, in quest'aula, è stato approvato l'indultino.

Concludo, signor Presidente. Bisogna partire, signor sottosegretario, come l'altra volta, a testa bassa: o con me o contro di me. Se recuperiamo il bene e l'interesse comune di fare una buona legge, arrive-

remo a fare una buona legge, affinché la violenza venga sconfitta, sia che essa porti le bandiere e i simboli di un colore sia che porti quelli di un altro. Per fare questo, per prima cosa è necessario coinvolgere la tifoseria e responsabilizzarla, perché quando tra i tifosi vi sono il violento e il mascalzone, prima di danneggiare la persona ferita, essi danneggiano l'immagine e la dignità degli amici di quel club di tifosi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, parlo con un certo « laicismo » di questo problema, non essendo io un frequentatore, se non sporadico, dei campi di calcio, ma avendo visto, quelle volte in cui ci sono andato, spettacoli dei quali, come cittadino, il più delle volte mi sono vergognato, al di là della bellezza dello spettacolo e dello sport in se stesso. Forse questa « laicità » di pensiero mi consente di essere più tecnico, meno coinvolto personalmente in problemi che attengono alle tifoserie e probabilmente più distaccato osservatore del fenomeno.

Per usare un'espressione che in quest'aula è frequente udire, rispetto alle dichiarazioni del collega Buontempo — del quale apprezzo sempre lo spirito battagliero — e del collega Siniscalchi, parlerò in dissenso.

Quello al nostro esame è un provvedimento certamente settoriale ed emergenziale e, come tale, incompleto. Tale provvedimento prende in esame soltanto alcuni dei moltissimi aspetti che, in questa sede, sono stati ricordati. È lacunoso nella parte in cui non prevede — come ricordava, in maniera ineccepibile, il presidente Siniscalchi — la necessità di responsabilizzare le associazioni sportive come soggetto principe del processo di moralizzazione e di contenimento della violenza all'interno degli stadi; è carente nella parte in cui non avvia un processo tendente a rompere il rapporto che esiste tra enfattizzazione di alcuni aspetti della criminalità (perché di questo si tratta), che trova la sua espressione e la sua anomala collocazione al-

l'interno di stadi in cui si dovrebbe celebrare esclusivamente l'attività sportiva, e le società che, troppo spesso, tollerano tali aspetti; non dico che vi siano connivenze, sebbene alcune persone da annoverare tra gli esperti del problema mi assicurano che esistono, tuttavia li tollerano, con una disponibilità che talvolta da molti è stata dichiarata eccessiva.

Al di là dei difetti che connotano questo provvedimento, vi sono due filoni di pensiero che ritengo apprezzabili. Il primo incide direttamente sulla prevenzione attraverso concetti più volte espressi nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, riguardante il divieto di accesso agli stadi che può essere disposto dal questore; mi riferisco anche alle prescrizioni che prevedono l'obbligo di comparire personalmente, una o più volte, negli uffici di pubblica sicurezza durante le ore nelle quali si tengono le manifestazioni sportive. Tutto ciò che attiene alla prevenzione, anche qualora, come in questo caso, la stessa incida direttamente sulla limitazione della libertà personale, difficilmente compatibile con la celebrazione delle attività sportive (pensate all'obbligo di presentarsi durante gli orari in cui si celebrano le attività sportive presso l'autorità giudiziaria che incide direttamente sulla possibilità di dedicarsi anche ad altre cose perfettamente legittime, quindi, incide personalmente e direttamente su sfere ed ambiti delle libertà personali difficilmente comprimibili), offre la possibilità di avere un controllo su coloro che siano stati colpiti da provvedimenti di prevenzione.

Il secondo filone di pensiero che ritengo parimenti apprezzabile e da considerare con estrema attenzione è quello della repressione prevista nelle norme di cui all'articolo 6 e 6-bis della legge n. 401 del 1989 — ugualmente ribadita nell'articolo 1 e 1-bis del provvedimento in esame — nel quale si puniscono la violazione del divieto d'accesso, la violazione dell'obbligo di comparire personalmente ed alcuni aspetti che attengono direttamente alla modalità di essere soggetti all'interno degli stadi, quali il lancio di corpi contundenti e l'invasione di campo e di terreno.

Ecco, su questi aspetti ritengo si debba essere più severi rispetto a situazioni in cui, al di là dell'emotività del momento che può determinarle, gioca un fattore di violenza irrazionale — è morto un mio carissimo amico di Arezzo (si chiamava Lorentini) nella tragedia dell'Heysel —, che trova nel mucchio, nel branco, la sua unica ragion d'essere, emblemizzata in scritte, riferimenti e simbologie estremiste che, talvolta, ricordano epoche passate che ritenevamo di aver sepolto per sempre nella nostra memoria. Si tratta di atti di violenza che fanno offesa alla civiltà e che, soprattutto, costituiscono una ragione di pericolo che nessuno di noi può ignorare.

Io ritengo che, se si vuole agire nel settore della prevenzione e della repressione, non si possano utilizzare, come fa questo decreto-legge, delle marginalizzazioni di alcuni provvedimenti che giudico ugualmente violenti, ugualmente censurabili, ugualmente pericolosi e, come tali, ugualmente da reprimere.

È stata eliminata la previsione della sanzionabilità della violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 con le misure previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

A tale riguardo, ritengo che, sia per quanto riguarda l'estensione del cosiddetto arresto differito (sul quale interverrò successivamente) sia per quanto riguarda l'assoggettamento a sanzione penale, tali previsioni, tali fattispecie non possano non essere equiparate alle altre: la violenza ha un connotato comune; poi, tanto che essa si manifesti in azioni di aggressione all'interno delle tribune, ovvero in azioni di aggressione diverse, quali l'invasione di campo compiuta da molte persone previo abbattimento di reti, quanto in altre manifestazioni, per così dire, collaterali, quali il disinteresse completo verso un provvedimento cautelare consistente nell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nel momento stesso in cui si svolge una partita (il che vuol dire andare comunque allo stadio, infischiosene completamente degli obblighi imposti), credo che si debba avere lo stesso grado di

fermezza che vale per le altre perché lo Stato o c'è o non c'è e la serietà di comportamento o c'è o non c'è!

La gente deve rendersi conto che la violenza gratuita, non giustificata da alcunché e che, spesso, non si manifesta esclusivamente all'interno degli stadi, ma anche all'esterno e devasta intere città o interi quartieri di città, non è assolutamente né consentita né consentibile!

Credo, quindi, che, a fronte della gravità del fenomeno, vi debba essere una maggiore incisività della norma che trova una giustificazione emergenziale, una ragione giustificatrice sotto il profilo dell'emergenza, anche perché connessa al concetto di temporaneità (il che vuol dire di sperimentazione temporale del provvedimento) al quale faceva riferimento l'onorevole relatore, anche al disegno del cosiddetto arresto fuor di flagranza.

Ora, qui bisogna intendersi perché il richiamo all'articolo 13 della nostra Costituzione è certamente pertinente, ma, così com'è stato fatto, porrebbe fuori dal limite costituzionale tutta la tematica dell'arresto in flagranza e, quindi, gli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, i quali, in realtà, ci sono perché rispondono a una situazione emergenziale: impedire che i reati vengano portati ad ulteriore effetto ed assicurare alla giustizia gli autori dei reati in tempi compatibili con la loro commissione.

Se leggete il concetto di flagranza che è contenuto nell'articolo 382 del nostro codice di rito, vedrete che esso è collegato a più fattori: in primo luogo, ad una reazione strettamente collegata ai limiti temporali della commissione del reato, che nel codice viene espressa con il termine « subito dopo il reato »; in secondo luogo, ad una duplice possibile evenienza, cioè che colui che ha commesso il reato sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone — vi sia quindi un inseguimento in atto —, o sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Quando è stato scritto il codice di rito, non vi erano né tecnologie in grado di conservare l'imma-

gine delle persone — eravamo proprio agli albori della cinematografia — né che consentissero di scrivere in maniera diversa il concetto di flagranza. Infatti, se voi leggete attentamente la seconda fattispecie — sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli ha commesso il reato immediatamente prima — vedrete che il corpo del reato, le tracce di corpo di reato, che si richiede siano in possesso di colui che lo ha commesso poco prima, non sono altro che la dimostrazione implicita del fatto che egli lo abbia commesso. Non a caso, la norma parla di tracce o beni per i quali risulti evidente che lui ha commesso il fatto. In altre parole, il possesso dei beni attiene alla prova.

Questo non significa che la prova non possa essere data in maniera diversa, perché nessuno contesterebbe l'arresto in flagranza di chi, fotografato, venisse arrestato immediatamente. Allora, bisogna stare molto attenti quando si critica questa riformulazione anomala di un istituto preesistente. In realtà, qui il problema non si pone solo in relazione alla semplice ripresa del soggetto che sta commettendo un atto di violenza all'interno dello stadio, in relazione alla ripresa, quindi alla conservazione dell'immagine come documento di prova di questo soggetto, ma anche in relazione alla sua identificazione, che vuol dire dare ad esso non solo una faccia, ma un nome, un cognome e un indirizzo dove andarlo a prendere, visto che tutti hanno detto che immediatamente, all'interno dello stadio, è bene non avvicinarsi, altrimenti ci scappa anche qualche morto tra le forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. Ed ecco che allora, a fronte dei due valori sociali che sono in contestazione — da una parte la libertà di manifestazione dell'entusiasmo sportivo che, in certi momenti, diventa ingiustificata violenza, dall'altra un valore più grande, che è la correttezza di rapporti tra i cittadini (perché allo stadio ci vanno anche i non violenti), che esprime il concetto di autorità dello Stato, buona,

intesa in senso buono, pulita, il concetto di convivenza civile e quindi della capacità dello Stato di mantenere rapporti di convivenza —, io credo che non si possa prescindere dal fatto di consentire l'arresto di una persona anche quando la flagranza, intesa tecnicamente nel senso che ho rappresentato prima, possa (finisco signor Presidente, mi scuserà) essere attuata, non nelle 36 ore, ma nelle 48 ore, termine che io ritengo sarebbe più corretto, non per dilatarlo, ma per dare alla polizia giudiziaria almeno due giorni per leggere, interpretare e ricercare: un termine minimo, serio, se vogliamo conservare un rapporto altrettanto serio tra Stato e coloro che commettono degli illeciti.

Gli emendamenti che abbiamo presentato — e termino — sono tutti in questo senso, attengono a questo filone di pensiero e riguardano esclusivamente questo provvedimento.

Condivido le osservazioni che venivano fatte dal collega Siniscalchi: questo è un provvedimento limitativo, resta fuori da esso la grandissima tematica del rapporto con le società calcistiche e della necessità di rompere il rapporto che esiste tra società calcistiche e tifosi violenti. Su questo però la discussione sarebbe estremamente più ampia, avrei bisogno di altrettanto tempo che la Presidenza correttamente non mi darebbe. Quindi, ringrazio e dico che proporremo emendamenti a questo provvedimento che contengono le osservazioni che abbiamo adesso formulato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 3709)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paniz.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti,

perché tutti hanno dimostrato di cogliere perfettamente nel segno gli obiettivi che il Governo si è posto con questo decreto-legge e che il relatore, naturalmente, sostiene.

Mi permetto di fare alcune brevi considerazioni. In primo luogo, il Governo ha già presentato il 4 ottobre 2001 il disegno di legge A.C. 1706, attualmente all'esame della Commissione giustizia, recante disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive, si tratta di una proposta che affronta organicamente alcuni dei temi toccati oggi in quest'aula.

In secondo luogo, è vero che il presente decreto-legge non coglie perfettamente l'ambito dei rapporti con le società sportive, ma non è vero, come è stato affermato, che nessuno vuole penalizzare tali società: quando i comportamenti dalle stesse adottati sono riprovevoli, infatti, intervengono proprio alcuni dei momenti sanzionatori previsti in questo provvedimento. È vero, tuttavia, che si tratterà di affrontare nuovamente la materia in maniera più organica, a prescindere dalla contingenza di un provvedimento che deve sovvenire ad esigenze di carattere assolutamente temporaneo.

Non mi sembra, infine, che la tematica dei biglietti venduti in più sia di poco conto; spesso, tale pratica lede il diritto del cittadino che vuole partecipare ad una competizione sportiva, poiché si trova con il proprio posto occupato, e da lì nasce una serie di fenomeni di reazione, che innescano quei meccanismi che intendiamo sanzionare. Ritengo corretta l'osservazione dell'onorevole Buontempo, e credo che, anche su questo punto, una valutazione più completa della dinamica del problema potrà portare, in prospettiva, ad affrontarlo in futuro in maniera adeguata.

Da ultimo, mi sembra di dover condividere in pieno le osservazioni dell'onorevole Fanfani in ordine alla visione della legittimità, sotto il profilo costituzionale, del provvedimento in esame, attraverso una corretta lettura del concetto di flagranza che non ci porta fuori dal terreno costituzionale, ma ci consente di dare una

lettura moderna ad una disposizione consolidata nel tempo, le cui finalità sono, obiettivamente, di grande momento, soprattutto oggi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.** Mi pare di aver colto, da parte di tutti coloro che sono intervenuti, la volontà di incidere profondamente su questa vicenda, seppur con tempi diversi e proposte diverse, alcune delle quali saranno presentate come proposte emendative.

Vorrei fare due rapide precisazioni, signor Presidente. La prima è stata già fatta, per le vie brevi, al collega Buontempo: mi dispiace che il discorso sia stato personalizzato, ma poiché mi è stato detto che vi è un esplicito riferimento al mio nome, credo sia stato inevitabile che abbia voluto fare riferimento alla differenza sul sistema in base al quale abbiamo tutti i voti. Per quanto mi riguarda, ritengo che i voti siano non solo del mio partito o di Alleanza nazionale, ma anche di altri, e magari anche di qualche sportivo che non apparteneva ai nostri partiti. Comunque, bando alle polemiche personali, e tengo a precisare che, quando ho parlato di « tifoseria becera », mi riferivo a certe trasmissioni televisive che vanno alla ricerca di una *audience* becera: questo è il chiarimento che tenevo a dare, e che ho ribadito oggi per evitare, anche in questa sede, l'insorgere di polemiche.

Per quanto riguarda l'intervento del presidente Siniscalchi, invece, vorrei rispondere che in verità non ho affermato che questo decreto-legge non avrebbe effetti sulla regressione, tutt'altro: ho detto che avrà effetti sulla regressione, ma non ci si può illudere che uno sradicamento del fenomeno avverrà esclusivamente attraverso questo provvedimento. Condivido anch'io il desiderio di incidere ancora più profondamente nel sistema, tuttavia c'è un problema di tempi e di fenomenologia: una certa fenomenologia, che noi vogliamo — questa sì — circoscrivere, delimitare e se

possibile sradicare, riguarda un tipo di violenza che avviene non perché lo stadio non sia sicuro o perché vi sia una specie di presunta connivenza tra società e tifosi. Si tratta di problemi che esistono e vanno sicuramente analizzati e affrontati.

Prendo spunto dalla dichiarazione rilasciata dal presidente Siniscalchi per dire che ritengo che si debba dar seguito al disegno di legge citato. Tuttavia, qui c'è un problema di urgenza non tanto nei confronti del problema rigorosamente circoscritto agli stadi e ai tifosi i quali più che violenti sono esagitati, quanto perché esiste una categoria di teppisti criminali e perché c'è una diffusione di droga. Questa mia affermazione l'ho ricavata dall'intervento svolto dal ministro Pisanu, e questo aspetto è stato anche evidenziato in questa sede dal collega Buontempo il quale auspicava che al riguardo si svolgesse un'indagine.

C'è quindi una «teppaglia canagliasca» costituita da tifosi che spesso nulla a che fare con i cosiddetti ultrà. A me dispiace vedere confuse queste due categorie anche perché gli ultrà non sono costituiti da criminali e da teppisti. Confonderle sarebbe sbagliatissimo! In caso contrario, si finirebbe per creare un'alleanza innaturale tra gli ultrà, spesso esuberanti e qualche volta anche violenti, e una minoranza, che tende a divenire sempre meno minoranza, costituita da centinaia di persone che vanno allo stadio per compiere, volutamente e strategicamente, degli atti criminali, e che, ripeto, non ha nulla a che vedere con gli ultrà.

Ritengo che la migliore risposta possa essere tratta dall'intervento svolto dal collega Fanfani, senza nulla togliere all'onorevole relatore la cui autorevolezza giuridica è sicuramente superiore o almeno pari alla mia, che ci induce a riflettere su alcune considerazioni e, in particolare, sulla riduzione dei tempi. Il fatto di aver fotografato attraverso un video un soggetto non vuol dire infatti disporre dell'indirizzo, del nome e del cognome dello stesso ma è necessario anche che si svolgano delle indagini per arrivare alla sua identificazione e per andarlo a scovare. È,

quindi, impensabile che tutto ciò si possa fare nelle sei ore che fanno seguito al compimento dell'atto anche perché, come detto, la foto non ci fornisce immediatamente il nome, il cognome e l'indirizzo del soggetto che ha compiuto quell'atto.

PRESIDENTE. Onorevole Pescante, la invito a concludere.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Concludo Presidente. Dagli interventi che si sono svolti ricavo un messaggio assai forte nella direzione di proseguire il discorso finalizzato ad abbattere la violenza che si verifica in occasione di competizioni sportive, ed anche per i passaggi successivi che necessitano di un tempo maggiore ma che, in ogni caso, devono accompagnare il provvedimento in esame il quale da solo non sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Banti, Berselli, Carboni, Coronella, Micciché, Pinto, Piglionica, Possa, Paolo Russo, Tucci, Vianello e Villari sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantatré, come risulta dall'elenco che è depositato presso la Presidenza e che sarà allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 1985 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Approvato dal Senato) (3724) (ore 15,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 3724)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-Ulivo e della Margherita, DL-Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la I Commissione (Affari Costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento, già passato al vaglio del Senato, che qui esaminiamo, propone talune modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La legislazione in materia di provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, basata inizialmente su una disposizione del 1921, che riguardava esclusivamente il corpo di polizia, ha subito, nel corso degli anni successivi, numerose integrazioni e modifiche.

Tali integrazioni e modifiche, erano tese soprattutto ad adeguare la misura dell'erogazione *una tantum* che, almeno inizialmente, costituiva la principale provvidenza in materia; ad estendere le categorie ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge; a differenziare i tipi di provvidenze, affiancando, all'elargizione *una tantum*, una serie di altri benefici (quali la concessione di pensioni privilegiate, l'attribuzione del diritto di assunzione obbligatoria, l'esenzione dal pagamento di ticket sanitari); inoltre, le normative che sono seguite, ampliavano la condizione per la concessione dei benefici, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati — ovvero morte, invalidità permanente — sia per ciò che concerne le circostanze in cui l'evento si verificava.

Attualmente la disciplina di ordine generale fa capo principalmente alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e anche all'articolo 82 della legge finanziaria del 2001.

Le modifiche legislative proposte con il decreto — quello attualmente al nostro esame — si riferiscono all'articolo 7 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990 e all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998.

Nello specifico, l'articolo 1 del decreto in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge del 20 ottobre 1990, sopracitata, prevedendo l'aumento della provvisoria indicata al comma 3 del citato articolo 7, che passerebbe dalla percentuale attualmente prevista, pari al 20 per cento, ad una percentuale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'erogazione.

Inoltre, si stabilisce che, qualora all'esito della sentenza non siano confermate le valutazioni operate, non sia dia luogo a ripetizione di quanto erogato, limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo già attribuito, mentre, per la quota eccedente il predetto limite, ovviamente, ciò è ripetibile.

L'articolo 2 del decreto apporta una modifica all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998. Nel corso della discussione presso il Senato, tale articolo è

stato completamente riformulato e trasformato in novella, un nuovo comma — 1-bis — all'articolo 2 sopra citato.

Ai sensi di tale disposizione l'assegno vitalizio previsto al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 407 viene erogato ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché ai superstiti anche prima — questo è l'aspetto qualificante — dell'emanazione di specifica sentenza qualora risultino incontrovertibili i presupposti per la concessione. Il testo del decreto-legge presentato dal Governo prevedeva la possibilità di tale erogazione ma, a seguito del lavoro della Commissione in Senato, il testo è stato commutato in un'indicazione chiara e positiva, senza lasciare spazio alla discrezionalità.

L'articolo 3 prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Rispetto alla normativa precedente la modifica proposta estende anche alla scuola elementare e secondaria inferiore il regime di concessione di borse di studio per i soggetti già individuati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998. Tale estensione alle scuole elementari e secondarie inferiori si inserisce in una disposizione che riguardava soltanto le scuole superiori ed i corsi universitari.

L'articolo 4, con norma di carattere transitorio, prevede che gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria — quella di cui si è trattato nel precedente articolo 1 — possano essere rideterminati secondo i limiti percentuali stabiliti dalla norma. Nel testo approvato dal Senato l'articolo 5 quantifica la spesa annualmente prevista in 2.934.745 euro a decorrere dal 2003, pone il relativo onere a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge n. 302 del 1990 e rimette al ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio sull'onere effettivamente recato dal provvedimento. Nell'eventualità di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa il ministro dovrà trasmettere alle Camere, corredati da relazione, i decreti eventualmente adottati al fine di attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e, successivamente, in-

formare il Parlamento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 assumendo, se del caso, le conseguenti iniziative legislative.

L'articolo 6 del decreto-legge si limita a disporre che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che ha una struttura semplice e che appare, come è apparso all'esame del Senato, efficace e rispondente alle esigenze che nell'immediatezza si pongono alle vittime del terrorismo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**COSIMO VENTUCCI**, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che gli onorevoli Leoni e Cristaldi, iscritti a parlare, rinunciano ad intervenire.

Constato l'assenza dell'onorevole Fanfani, iscritto a parlare. S'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

**RICCARDO MARONE.** Signor Presidente, la tematica del provvedimento non può che vederci favorevoli, anche se avremmo preferito che fosse affrontata in una modalità più organica. In questo senso abbiamo presentato emendamenti che affrontavano il tema nella sua ampiezza e nei suoi molteplici aspetti. Purtroppo, tali emendamenti sono stati respinti dicendo che vi sarebbe stata una successiva riflessione del Governo per verificare se l'impostazione da noi fornita fosse accoglibile.

Per la verità, non comprendiamo perché il Governo si sia limitato ad affrontare questi aspetti del decreto-legge e non abbia voluto invece trarre spunto dalle nostre osservazioni e dai nostri emendamenti per affrontare la tematica in maniera più organica e più precisa.

Siamo in presenza di un tema (quello del terrorismo), ovviamente di grande ed

enorme interesse, che oltretutto ha visto questo paese all'avanguardia nelle modalità di combattere il terrorismo. Siamo stati uno dei paesi più vittima di questo fenomeno, ma siamo stati anche uno dei paesi in cui — lo dico con orgoglio, specie in questo momento di recrudescenza del terrorismo internazionale — la tematica del terrorismo è stata affrontata nella maniera più corretta possibile. Purtroppo, le ultime recrudescenze di fenomeni terroristici, anche in Italia, ci costringono a prestare sempre la massima attenzione a questo problema e in particolare (appunto l'oggetto di questo decreto-legge) al problema delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Questo decreto-legge trae spunto dalla volontà di affrontare la problematica per quei soggetti che, pur essendo stati vittime del terrorismo, sono costretti ad aspettare i lunghi tempi dei processi nel nostro paese. Su questo non posso non fare un minimo di polemica con l'attuale maggioranza e con l'attuale Governo, perché penso che il ministro della giustizia si dovrebbe decidere un giorno ad affrontare più seriamente la tematica della rapidità del processo, sia civile sia penale, anziché occuparsi principalmente di demonizzare la funzione della giustizia e in particolare i magistrati. Sarebbe ora di affrontare questo tema con più serietà, dato che ne vediamo le conseguenze in casi come questi in cui vittime del terrorismo sono costrette ad aspettare anni e anni la lunghezza dei processi e quindi il ristoro dei danni subiti da tali eventi (sia le vittime, ma principalmente i loro eredi). Credo quindi che questo sia uno dei temi di fondo che occorrerebbe affrontare nel discutere di queste problematiche.

Detto ciò, siamo ovviamente favorevoli al provvedimento in esame così come siamo favorevoli alle modifiche apportate dal Senato che hanno eliminato quegli elementi di discrezionalità nel dare le provvidenze, perché altrimenti queste avrebbero potuto configurarsi non come un diritto, ma quasi come un'elargizione. Noi siamo invece dell'idea che occorre affermare con chiarezza che si è in pre-

senza di un diritto e in tal senso l'obbligo previsto nella modifica introdotta dal Senato mi sembra chiarisca questo punto. Pur preannunciando il nostro voto favorevole, insistiamo tuttavia sulla necessità di affrontare le altre tematiche che erano presenti nei nostri emendamenti, ma che in Commissione non si sono invece volute affrontare.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, presidente della I Commissione, relatrice per questo provvedimento, sarò molto breve. Credo che forse non sono l'unico, non solo in quest'aula — siamo in pochi, come accade in sede di discussione sulle linee generali — ma fuori di quest'aula, a trovare una situazione di difficoltà psicologica ad affrontare in questo momento (come è giusto affrontare, come io stesso farò) questa materia che riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre la nostra popolazione e le popolazioni di tutto il mondo stanno assistendo, ora per ora e quotidianamente, agli effetti dei bombardamenti che si stanno verificando in Iraq. Non voglio fare nessuna operazione strumentale, perché non è mio costume farla, ma esprimo soltanto il mio stato d'animo sul piano psicologico, prima ancora che politico. Noi vediamo la morte, il terrore più che il terrorismo, la morte che colpisce sia le vittime civili, sia i militari (iracheni, americani e inglesi).

Si tratta di una guerra che qualcuno si illudeva potesse essere rapida e quasi incruenta, una guerra che ha già cominciato a riempire prima di tutto i cimiteri e a riportare in patria, in America e in Gran Bretagna, le prime numerose bare di vittime di tale conflitto.

Questo è lo stato d'animo con cui mi accingo ad esprimere un largo consenso, al di là degli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati — il collega Marone ne aveva già presentati in Commissione — e che ci potrebbero eventual-

mente permettere di migliorare il testo di questo decreto-legge. Tuttavia, da parte nostra vi è consenso a questa iniziativa d'urgenza che il Governo ha assunto e vi è consenso nei confronti della puntuale relazione svolta dalla collega Patrizia Paoletti Tangheroni.

Vorrei svolgere una mia ulteriore riflessione, in questo caso sul tema specifico al nostro esame, in considerazione delle date di questo decreto-legge, che è stato emanato il 4 febbraio 2003 e che reca disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Non è passato neppure un mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e — se non ricordo male — domenica 2 marzo 2003 vi sono state due nuove vittime del terrorismo e una vittima essa stessa terrorista, per la quale opportunamente il ministro dell'interno Pisanu ha avuto parole di umana pietà pur nella condanna politica e giuridica. Ciò è avvenuto neanche un mese dopo l'emanazione di questo decreto-legge.

Questo fa capire — tale decreto-legge opportunamente si riferisce anche alle vittime della criminalità organizzata — che questo intervento è opportuno, tempestivo, che può essere migliorato — e speriamo di riuscire a migliorarlo —, ma che non può non trovare la nostra condivisione.

Del resto, io stesso, in precedenti legislature, ho avuto modo di intervenire puntualmente con riferimento alle due leggi che, con tale provvedimento, vengono modificate: la legge 20 ottobre 1990, n. 302, della quale viene modificato l'articolo 7 e la successiva legge 23 novembre 1998, n. 407, che elaborammo proprio nella I Commissione affari costituzionali della Camera.

Opportunamente, il Senato è intervenuto — come ha ricordato poco fa la collega relatrice — ribadendo, sia pure con alcune modifiche formali, il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, che reca modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e tramutando in novella legislativa la norma introdotta all'articolo 2 di questo decreto-legge di modifica dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, che ho poco fa citato.

I ritardi e le difficoltà nell'amministrazione della giustizia nel nostro paese — che sono stati in precedenza ricordati — hanno reso opportuna una norma (il capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 2) secondo la quale: l'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

A mia memoria — forse mi sbaglio, ma non credo — è la prima volta che in una legge dello Stato entra una norma di questo genere che, nell'individuare un beneficio — fra virgolette —, un assegno vitalizio, in questo caso, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, consente con decreto-legge — sarà con legge quando questo decreto-legge sarà convertito in legge — di intervenire tempestivamente, anche in assenza di sentenza. Ovviamente, come è già stato ricordato, ciò fa i conti con l'eccessiva lunghezza dei processi penali nel nostro paese, ma fa anche i conti con l'esigenza di intervenire tempestivamente — ripeto che, neanche un mese dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, si è verificato un nuovo terribile, tragico episodio di terrorismo — nei confronti delle vittime, se si tratta di evento invalidante, o dei familiari delle vittime, se si tratta — ahimè — di evento di carattere mortale. E nell'episodio di domenica 2 marzo si sono verificati l'uno e l'altro caso qui previsti. Ovviamente, il decreto-legge non nasceva da quella drammatica urgenza che si è poi verificata, ma teneva conto di situazioni pregresse altrettanto tragiche o drammatiche.

Questo è il motivo per cui, lo ripeto, al di là di ulteriori, eventuali modifiche mi-